

**COMUNE DI PONTE NELLE ALPI**  
**PROVINCIA DI BELLUNO**

Verbale n. 14 del 05/09/2022

**PARERE SU “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO  
2021 AI SENSI DELL’ART. 11 BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 S.M.I.”**

**L’ORGANO DI REVISIONE**

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24.08.2022 con oggetto” APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2021” e considerato che l’Organo di Revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito allo schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2021 approvato con delibera della Giunta comunale n. 122 del 24.08.2022 con oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2021, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA” composto dai seguenti documenti:

- a) Stato Patrimoniale consolidato;
- b) Conto Economico consolidato;
- c) Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa.

I riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e definiscono: i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Amministrazioni pubbliche territoriali; i principi contabili sul Bilancio consolidato (allegato 4/4); gli schemi di Bilancio (allegato 11).

L'art. 11 bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigano il Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il Comune di Ponte nelle Alpi è tenuto a redigere il Bilancio consolidato per l’esercizio 2021.

Il termine per l'approvazione del Bilancio consolidato è fissato per il 30 settembre 2022, relativamente all'annualità 2021.

Preso atto che la redazione del Bilancio consolidato è avvenuto attraverso le tre seguenti fasi:

1. aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell'area di consolidamento;

2. eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate, unitamente al patrimonio netto di queste ultime;
3. eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari, reddituali) derivanti da operazioni tra le società del gruppo (infragruppo).

## PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Si prende atto che nella redazione del Bilancio consolidato sono state osservate le norme di cui al DLgs. n. 118/2011 s.m.i., in particolare i metodi usati sono stati quello proporzionale e quello integrale.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 05/09/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico**  
(dott. Gabriele De Negri)